

BGer 2C 913/2012 vom 27. September 2012

Bundesgericht, 2012-09-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_913_2012

FR: TF 2C 913/2012 du 27 septembre 2012

IT: TF 2C 913/2012 del 27 settembre 2012

Regeste

Imposta cantonale e comunale 2009 | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

E. 1.2

Il giudizio impugnato, che tratta della revisione dell'imposta federale diretta e dell'imposta cantonale 2009 (su tale facoltà, cfr. DTF 135 II 260 consid. 1.3.2 pag. 263 seg.), giustifica la congiunzione dei due incarti aperti a seguito dell'inoltro del ricorso in merito a tali imposte.

E. 2.1

La ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Tale imprecisione non le nuoce se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).

E. 2.2

Di carattere finale (art. 90 LTF), la decisione contestata è stata emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e riguarda una causa di diritto pubblico (art. 82 LTF) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF . Presentato in tempo utile dalla destinataria dell'atto impugnato, che ha un interesse degno di protezione all'annullamento del medesimo, il gravame è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico conformemente agli artt. 82 segg. LTF, 146 LIFD (RS 642.11) e 73 cpv. 1 LAID (RS 642.14; sulla portata di questa norma in relazione con la legge sul Tribunale federale, vedasi DTF 134 II 186 consid. 1.3 pag. 188). L'allegato ricorsuale ossequia inoltre la giurisprudenza che autorizza la presentazione di un unico allegato ricorsuale quando emerge chiaramente dal medesimo che sono contestate le due categorie d'imposta (DTF 135 II 260 consid. 1.3.2 pag. 263 seg.).

E. 3.1

L' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF impone che l'atto di ricorso contenga i motivi su cui si fondano le conclusioni della parte ricorrente e che negli stessi venga spiegato in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto. La motivazione deve quindi essere riferita all'oggetto

del litigio e risultare pertinente, in modo che dal ricorso emerga perché e su quali punti la decisione contestata viene impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287). Esigenze accresciute valgono poi per la contestazione dei fatti. In effetti il Tribunale federale fonda di principio la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). La parte ricorrente deve perciò spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall' art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate, ovvero in particolare perché gli accertamenti dell'istanza precedente risulterebbero non solo errati, ma addirittura arbitrari (cfr. DTF 135 II 145 consid. 8.1 pag. 153; 133 III 393 consid. 7.1 pag. 398); in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (DTF 134 I 65 consid. 1.5 pag. 68; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254).

E. 3.2

In concreto, l'allegato ricorsuale consiste nella descrizione di taluni fatti e in una serie di precisazioni puntuali su argomenti addotti nella sentenza impugnata. Esso non contiene però precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che esponano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. In effetti la ricorrente si limita ad affermare (come già fatto in sede cantonale) che si è resa conto dell'errore nel dichiarare i suoi redditi solo successivamente, dopo avere visionato i documenti necessari all'allestimento della dichiarazione d'imposta 2010. Sennonché ella non spiega in che cosa e perché l'argomentazione della Corte cantonale, che corrisponde peraltro alla prassi vigente, secondo la quale essendo di principio presunto che un contribuente conosca la sua situazione patrimoniale e che non appena ricevuta la decisione di tassazione la verifichi e critichi tempestivamente eventuali errori, questi non può di conseguenza avvalersi della revisione per invocare argomenti che ha ommesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (causa 2P.34/2006 del 16 giugno 2006 pubblicata in RtiD 2007 I pag. 667 consid. 3.3 nonché consid. 1 e 2.2 della sentenza impugnata, ai quali si rimanda), disattenderebbe il diritto determinante. Allo stesso modo la ricorrente propone una propria versione di alcuni fatti, ma non si confronta in maniera adeguata con quelli ritenuti dall'istanza precedente, spiegando perché le relative constatazioni sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie. Ne discende che la motivazione non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali: il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

E. 4

Per quanto precede, il ricorso può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.